

SCHEDA DI SINTESI E TESTO DELLA LEGGE - REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 27-10-1999. FONDAZIONE "UMBRIA PER LA PACE".

Con questa legge la regione "Umbria" in coerenza con i principi e le norme del diritto internazionale a tutela dei diritti umani dell'Unione Europea e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in attuazione dei principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e la condizione irrinunciabile di ogni azione tesa a promuovere il progresso civile, sociale ed economico.

La Regione promuove la costituzione della Fondazione "Umbria per la pace", persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro e concorre con le Province di Perugia e Terni, con i Comuni di Perugia e di Terni, alla sua costituzione e gestione, con l'intento di perseguire le seguenti finalità: a) realizzare un efficace coordinamento programmatico ed operativo delle iniziative volte a promuovere una cultura di pace nel territorio regionale; b) promuovere la realizzazione di progetti culturali e di ricerca, di educazione, di solidarietà, di formazione e di informazione tesi a consolidare e sviluppare la tradizione dell'Umbria come terra di pace; c) favorire interventi di enti locali, associazioni, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti nella regione.

La Fondazione "Umbria per la pace" dovrà svolgere le seguenti funzioni: a) promuovere un'attività permanente di educazione e formazione alla pace e ai diritti umani; b) sostenere, coordinare e promuovere l'impegno per la pace di singoli, associazioni e istituzioni presenti nel territorio regionale; c) sostenere l'organizzazione delle grandi manifestazioni di pace nazionali e internazionali che si svolgono in Umbria; d) favorire la partecipazione delle comunità locali nella realizzazione di progetti concreti di solidarietà e cooperazione internazionale; e) realizzare un centro di informazione e documentazione per la pace collegato con tutte le banche dati nazionali, europee e internazionali; f) promuovere il confronto politico e culturale sui grandi temi e problemi della pace e dello sviluppo.

La Fondazione "Umbria per la pace" dovrà inoltre: a) valorizzare le principali iniziative promosse nella regione e il loro inserimento nella programmazione internazionale; b) sviluppare relazioni e collaborazioni stabili con i più qualificati centri di ricerca nonché con i movimenti e le reti associative regionali, nazionali e internazionali che operano per la pace, i diritti umani e lo sviluppo umano in Europa, nel Mediterraneo e nel sistema delle Nazioni Unite.

La Regione concorre assieme agli altri enti fondatori alla dotazione iniziale della Fondazione. La Regione, assieme agli enti fondatori e ad eventuali sostenitori, concorre con un contributo annuale alle spese di gestione. L'erogazione del contributo è deliberato dalla Giunta regionale, previa valutazione del programma annuale d'attività della Fondazione.

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 27-10-1999. FONDAZIONE UMBRIA PER LA PACE.

ARTICOLO 1 (Principi)

1. La Regione dell'Umbria, in coerenza con i principi e le norme del diritto internazionale a tutela dei diritti umani dell'Unione Europea e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in attuazione dei principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e secondo quanto previsto dall'art. 1 del proprio Statuto, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e la condizione irrinunciabile di ogni azione tesa a promuovere il progresso civile, sociale ed economico. A tali principi la Regione uniforma l'esercizio delle proprie competenze.

ARTICOLO 2 (Costituzione della Fondazione 'Umbria per la pace')

1. La Regione promuove la costituzione della Fondazione 'Umbria per la pace', persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro e concorre con le Province di Perugia e Terni, con i Comuni di Perugia e di Terni, alla sua costituzione e gestione, con l'intento di perseguire le seguenti finalità:

- a) realizzare un efficace coordinamento programmatico ed operativo delle iniziative volte a promuovere una cultura di pace nel territorio regionale;
- b) promuovere la realizzazione di progetti culturali e di ricerca, di educazione, di solidarietà, di formazione e di informazione tesi a consolidare e sviluppare la tradizione dell'Umbria come terra di pace;
- c) favorire interventi di enti locali, associazioni, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti nella regione.

2. L'adesione della Regione alla Fondazione è subordinata, in particolare, alla condizione che lo Statuto della stessa preveda espressamente:

- a) il perseguimento delle finalità sancite dal comma 1 e lo svolgimento delle funzioni indicate all'art. 3;
- b) la nomina del Presidente della Fondazione da parte della Giunta regionale;
- c) l'approvazione dello Statuto e delle sue eventuali modificazioni da parte della Giunta regionale;
- d) l'adesione, successiva alla costituzione, di soggetti pubblici e privati ritenuti idonei a concorrere allo scopo previsto dalla presente legge, secondo le modalità indicate dallo Statuto. Va comunque assicurata agli Enti pubblici fondatori la maggioranza negli organi della Fondazione;
- e) l'attribuzione al Consiglio di amministrazione della competenza alla nomina del Collegio dei revisori.

3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato al compimento degli atti necessari alla costituzione della Fondazione e all'adesione della Regione.

ARTICOLO 3 (Funzioni della Fondazione 'Umbria per la pace')

1. La Fondazione 'Umbria per la pace' dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- a) promuovere un'attività permanente di educazione e formazione alla pace e ai diritti umani;
- b) sostenere, coordinare e promuovere l'impegno per la pace di singoli, associazioni e istituzioni presenti nel territorio regionale;
- c) sostenere l'organizzazione delle grandi manifestazioni di pace nazionali e internazionali che si svolgono in Umbria;
- d) favorire la partecipazione delle comunità locali nella realizzazione di progetti concreti di solidarietà e cooperazione internazionale;
- e) realizzare un centro di informazione e documentazione per la pace collegato con tutte le banche dati nazionali, europee e internazionali;
- f) promuovere il confronto politico e culturale sui grandi temi e problemi della pace e dello sviluppo.

2. La Fondazione 'Umbria per la pace' dovrà inoltre:

- a) valorizzare le principali iniziative promosse nella regione e il loro inserimento nella programmazione internazionale;
- b) sviluppare relazioni e collaborazioni stabili con i più qualificati centri di ricerca nonché con i movimenti e le reti associative regionali, nazionali e internazionali che operano per la pace, i diritti umani e lo sviluppo umano in Europa, nel Mediterraneo e nel sistema delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 4 (Fondo di dotazione e contributo annuale)

1. La Regione concorre assieme agli altri enti fondatori alla dotazione iniziale della Fondazione.
2. La Regione, assieme agli enti fondatori e ad eventuali sostenitori, concorre con un contributo annuale alle spese di gestione.
3. L'erogazione del contributo annuale di spettanza regionale è deliberata dalla Giunta regionale, previa valutazione del programma annuale d'attività della Fondazione che va trasmesso alla Giunta stessa entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
4. Lo Statuto e l'attività della Fondazione devono assicurare il rispetto dei seguenti criteri:
 - a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione rispettivamente entro due mesi dall'inizio e dalla fine dell'esercizio finanziario, che va dal 1° maggio al 30 aprile successivo;
 - b) la gestione della Fondazione deve essere diretta a conseguire il pareggio di bilancio;
 - c) la Fondazione non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo a copertura.
5. Qualora, nell'arco di un biennio, la Fondazione non consegua il pareggio di bilancio, gli organi sociali decadono e la Giunta regionale, sentiti gli enti fondatori, nomina un commissario con l'incarico di gestire l'attività ordinaria fino alla ricostituzione degli organi.

ARTICOLO 5 (Norma finanziaria)

Omissis.

ARTICOLO 6 (Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale 2 agosto 1994, n. 21.
2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della legge regionale abrogata dal comma 1.

ARTICOLO 7 (Norma finale)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.